



COMUNITA' MONTANA MUGELLO

Barberino M.llo, Borgo S. Lorenzo, Dicomano
Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia
San Piero a Sieve, Vaglia, Vicchio

Allegato 3

CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE GESTITI IN DELEGA DALLA C.M. MUGELLO AI SENSI DELLA L.R. 39/00 – LOCALITA' CAMPANARA, COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO.

Requisiti generali e specifici dei concessionari per l'accesso ai contributi sull'edilizia agevolata

1. I requisiti specifici, le condizioni e i vincoli per la locazione o assegnazione in godimento degli alloggi, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ordine generale stabiliti dalle normative vigenti in materia di edilizia agevolata, sono di seguito specificati:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, del Decreto legislativo 23 luglio 1998 n. 286 (*Testo unico sull'immigrazione*);

b) reddito annuo personale non superiore ad euro 32.000,00, o complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 40.000,00. Il reddito è determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni. I redditi dei singoli componenti il nucleo familiare devono essere riferiti allo stesso anno.

c) tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti al momento della stipula della concessione in uso oggetto della presente selezione; la persistenza dei requisiti deve essere verificata al momento della fine dei lavori di recupero degli alloggi.

2. Ai fini della presente selezione:

a) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di stipula del contratto di concessione-e sia dimostrata nelle forme di legge.

b) sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno due anni alla data di stipula del contratto di concessione e siano dichiarate in forma pubblica con atto di notorietà da parte del richiedente e dei conviventi.

c) nel caso di figli conviventi coniugati ovvero di nuovi nuclei familiari e situazioni equiparate che intendono concorrere autonomamente alla fruizione dei benefici, l'accertamento dei requisiti soggettivi si valuta sempre in forma cumulativa, ma prescindendo dai nuclei familiari di appartenenza. I nuovi nuclei devono risultare formalmente costituiti ovvero dimostrati nelle forme di legge entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di stipula del contratto e assumere la residenza nell'alloggio.

d) per reddito annuo personale, ovvero complessivo del nucleo familiare si intende il reddito, ovvero la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 del DPR 917/1996 e s.m.i. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse. Il reddito di riferimento è quello relativo all'anno di stipula della concessione in uso, ovvero dell'anno precedente.